
Oggetto: Procedura aperta per l'esecuzione di lavori inerenti il piano di caratterizzazione delle acque sotterranee soggiacenti il sito di Trino (VC). ID Gara C0523L16 - CIG 6820488CBD.

CHIARIMENTI AL 02/12/2016

Con riferimento alla gara in oggetto, Vi comunichiamo i chiarimenti di seguito indicati:

QUESITO n. 1

Si chiede di chiarire se l'Accreditamento ACCREDIA sia richiesto per tutti gli analiti riportati nella Specifica Tecnica al Par 4.5, precisamente nella Tabella 2, Tabella 3, Tabella 5, e per le "analisi funzionali all'analisi di rischio (pH, frazione di carbonio organico, speciazione MADEP/TPHCWG, Kd)".

CHIARIMENTO n. 1

L'accreditamento ACCREDIA ISO/IEC 17025 è richiesto e necessario per tutti gli analiti riportati nella specifica tecnica NP VA 01051, ad eccezione dei soli parametri: carbonati, bicarbonati, pH, frazione di carbonio organico, speciazione MADEP/TPHCWG e Kd elencati nella tabella 2 e di quelli riportati nella tabella 3.

Le metodiche di analisi per ogni singolo analita delle tabelle, riferite sia alla matrice terreni che acque sotterranee, del documento NP VA 01051 potranno essere sostituite da altre metodiche purché previste dall'accreditamento ACCREDIA ISO/IEC 17025 posseduto dal laboratorio che effettuerà le analisi.

QUESITO n. 2

Inoltre, si chiede di specificare se sia obbligatoria l'applicazione dei metodi riportati nelle tabelle e se l'accreditamento ACCREDIA degli analiti debba essere valutato considerando tali metodi. A tal fine si chiede una verifica dei metodi riportati nella Tabella 5 - Protocollo analitico - Acque Sotterranee per i PARAMETRI DI QUALITA' DELL'ACQUA, in quanto l'indicazione DM 13/09/99 si riferisce a metodi analitici per l'analisi del suolo.

CHIARIMENTO n. 2

Si veda chiarimento n. 1.

QUESITO n. 3

Inoltre, si chiede di chiarire se l'indicazione "(0.45 micrometri)" riportata nella Tabella 2 - Set Analitico Proposto - Terreni per i METALLI, sia un refuso.

CHIARIMENTO n. 3

E' un refuso, chiaramente è riferito solamente per la matrice acque sotterranee.



QUESITO n. 4

Si chiede se il sopralluogo può essere eseguito dall'impresa che eseguirà i sondaggi/piezometri indipendentemente dal fatto che sia o meno la capogruppo del raggruppamento temporaneo.

CHIARIMENTO n. 4

Vale quanto previsto nel disciplinare di gara al punto 7 dell'art. 18 – Sopralluogo:

“In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del D.lgs. 50/2016, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle delega di tutti detti operatori. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei servizi.

Si precisa che l'incaricato di cui al presente comma dovrà tassativamente essere uno dei soggetti di cui al precedente 4 comma del presente articolo.

Qualora il concorrente abbia fatto il sopralluogo come impresa singola e successivamente partecipi come raggruppamento temporaneo dovrà, a pena di esclusione, allegare una dichiarazione rilasciata congiuntamente dalle imprese mandanti con cui le stesse dichiarino di avere contezza delle condizioni dei luoghi di esecuzione dei lavori. Rimane fermo che l'Impresa che ha effettuato il sopralluogo debba rientrare nel raggruppamento temporaneo con il ruolo di mandataria.”

QUESITO n. 5

In caso di raggruppamento di tipo verticale, il certificato BS OHSAS 18001 deve essere posseduto da tutte le imprese partecipanti o solo dalla capogruppo?

CHIARIMENTO n. 5

Il disciplinare di gara all'art. 8 comma 7 prevede che: “il/i requisito/i di certificazione di cui al precedente comma 1 lett. c), d), e), f) e g) nell'ipotesi di raggruppamento verticale, deve/ono essere posseduto/i da ogni concorrente per la parte della prestazione che intende eseguire”. Poiché il certificato BS OHSAS 18001 non è legato direttamente al tipo di prestazione che si andrà ad eseguire, se ne deduce che tale requisito deve essere logicamente posseduto da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento sia verticale che orizzontale.

QUESITO n. 6

La nostra società in possesso della cat. SOA OS20-B class. II, del certificato di qualità ISO 9001:2008 e OHSAS 18001:2007, ma non in possesso di adeguata qualificazione per i servizi di laboratorio e della certificazione 14001, vorrebbe partecipare in ATI di tipo verticale con laboratorio avente adeguate certificazioni (art. 8 comma 1 lett. d) e) e g) del disciplinare)

Poiché il soggetto giuridico che andremmo a costituire in ATI, sarebbe in possesso congiuntamente delle certificazioni richieste, si chiede conferma di partecipazione mediante la possibilità sopra descritta o si conferma di quanto indicato art. 8 comma 7?



CHIARIMENTO n. 6
Vedasi chiarimento n. 5.

QUESITO n. 7

- a) Tra i requisiti generali riportati nel disciplinare di gara art. 7 alla lettera e) è richiesta l'iscrizione nella White list, pertanto le chiedo se tale iscrizione è obbligatoria essendo noi una società dedita alle indagini e pertanto non soggetta all'obbligo di iscrizione nella White list?
- b) Inoltre il requisito dell'attestazione SOA OS20-B, noi non la possediamo, potremmo avvalerci del requisito di un'altra? Oppure dobbiamo necessariamente partecipare in ATI con una mandataria che possieda l'attestazione, e noi come mandante dimostrare tale requisito con un elenco di prestazioni analoghe, ai sensi dell'art. 90 del DPR 207/2010?
- c) Le coperture assicurative devono essere possedute entrambe, R.C.T. e CAR? ed in caso di ATI possedute da tutte le concorrenti?

CHIARIMENTO n. 7

- a) L'iscrizione è obbligatoria, ma qualora abbiate presentato la domanda di Iscrizione nella White List presso la Prefettura, e ricevuto la comunicazione di Avvio Istruttoria nell'Elenco White List, viene accettata la copia conforme all'originale della Comunicazione ricevuta dalla Prefettura di Avvio Istruttoria Iscrizione White list.
- b) L'avvalimento è un istituto previsto per la partecipazione dalla normativa vigente (art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.). Saranno comunque ammessi solo i concorrenti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 8 del Disciplinare di gara.
- c) Le coperture assicurative richieste (R.C.T. e CAR) vanno possedute entrambe ed in caso di ATI sottoscritte da entrambe le concorrenti.

QUESITO n. 8

Si richiede cortesemente un chiarimento relativo ai requisiti di ordine speciale di cui all'Art. 8 del Disciplinare di Gara.

Da tale Articolo risulterebbero requisiti indispensabili per la partecipazione a pena di esclusione anche le certificazioni ISO 14001 e OHSAS 18001, mentre nel Modello A1 di Dichiarazione dei requisiti minimi di ammissione è citata unicamente la certificazione ISO 9001.

Le Certificazioni ISO 14001 e OHSAS 18001 costituiscono effettivamente requisito indispensabile a pena di esclusione per tutti i soggetti concorrenti ad esempio in RTI, oppure possono essere possedute unicamente da uno dei soggetti concorrenti in RTI (ad es. il Laboratorio di analisi)?

In alternativa, è possibile avvalersi di un altro soggetto per soddisfare i requisiti di Certificazione ISO 14001 e OHSAS 18001?

CHIARIMENTO n. 8

Le Certificazioni ISO 14001 e OHSAS 18001 costituiscono requisito indispensabile come previsto da Disciplinare di Gara. Al tal fine si rimanda al chiarimento n. 5.

E' possibile il ricorso all'avvalimento nel rispetto delle disposizioni vigenti.



QUESITO n. 9

Vorremmo avere un chiarimento in merito all'obbligo di accreditamento, da parte del laboratorio, di tutti i parametri riportati nel Capitolato specifico.

Alcuni parametri sono accreditati solo da un laboratorio (non tutti dallo stesso ma ciascuno da un solo laboratorio in tutta Italia) mentre altri non sono accreditati da alcun laboratorio.

Esempi sono:

- KD e Determinazione densità terreno saturo con metodo del volumometro insaturo: Nessun laboratorio accreditato.

- XRF e Bicarbonati (per matrice terre): Solo da un laboratorio.

In questo caso, non può essere variata la richiesta di accreditamento dei parametri? Richiedendo solo una certa percentuale di accreditamento.

CHIARIMENTO n. 9

Si veda chiarimento 1.

QUESITO n. 10

In riferimento a vs "Specifica tecnica relativa alla realizzazione del Piano della caratterizzazione della Centrale Nucleare di Trino" si richiede se i metodi indicati in Tabella 2 per terreni (pag. 23 di 38) e Tabella 5 per acque (pag. 25 di 38) risultano vincolanti.

CHIARIMENTO n. 10

Si veda chiarimento 1.

QUESITO n. 11

Si richiede inoltre se l'accreditamento risulta vincolante per i parametri non espressamente citati dalla legislazione e dalle tabelle normative di riferimento (Tabella 1 allegato 5 parte IV titolo V de d.lgs. n. 152/2006 e Tabella 2 allegato 5 parte 4 titolo V d.lgs. 152/06) accessori alla campagna di caratterizzazione: carbonati, bicarbonati, coefficiente kd, speciazione idrocarburi...

Si sottolinea per altro che per esempio la speciazione degli idrocarburi non risulta completamente esplicitata in termini di tecniche e metodi previsti da ARPA per cui risulta non possibile garantire il requisito di accreditamento.

CHIARIMENTO n. 11

Si veda chiarimento 1.

QUESITO n. 12

Qualora la risposta al precedente quesito sia positiva, si richiede se risulta possibile il subappalto e in che termini lo stesso debba essere indicato: in che busta debba essere inserita la dichiarazione, se il/i nominativo/i del/dei fornitore/i siano anticipatamente da dichiarare. Si sottolinea tuttavia che la dove, come per esempio la speciazione degli idrocarburi non risulta definito l'approccio tecnico l'individuazione del fornitore non risulta di facile attuazione.

CHIARIMENTO n. 12

Il subappalto è ammesso nel rispetto delle disposizioni vigenti. Si veda a tal proposito l'art. 13 del Disciplinare di Gara. Il modulo (P2) dovrà essere inserito all'interno della busta economica come previsto all'art. 10 comma 6 del Disciplinare di Gara. Per la parte tecnica si veda chiarimento n. 1.

QUESITO n. 13

Tra i requisiti dei laboratori viene richiesto:

Le analisi chimico-fisiche da eseguire sui campioni (sia per i terreni che per le acque) dovranno essere eseguite da laboratorio certificato del sistema di gestione UNI EN ISO 9001 ed essere accreditato ACCREDIA con certificato di conformità ISO/IEC 17025 per tutti gli analiti da ricercare nelle diverse matrici ambientali richieste.

E' sufficiente che l'accreditamento sia riferito quindi solo all'analita richiesto, oppure necessariamente alla metodica riportata sulla specifica tecnica?

CHIARIMENTO n. 13

Si veda chiarimento n. 1.

QUESITO n. 14

All'art. 8 del Disciplinare di gara al punto g) viene richiesta la certificazione di conformità ISO/IEC 17025 rilasciata da Accredia per tutti gli analiti da ricercare nelle diverse matrici ambientali richieste. Ci sono alcune prove che nessun laboratorio è accreditato in Italia (esempio prova kd), Prove degli elementi chimici e dei metalli pesanti (XRF) o (DRX), anche la speciazione Madep nei suoli, solo n. 3 laboratori in Italia sono accreditati.

Come deve esser coperto il suddetto requisito? Possiamo intendere per matrice ambientale e non per parametri?

CHIARIMENTO n. 14

Si veda chiarimento n. 1.

QUESITO n. 15

All'art. 19 – Pubblicazioni del Disciplinare di gara, viene confermato che a carico del soggetto aggiudicatario verranno addebitate le spese di pubblicazione e dell'esito di gara. E' possibile conoscere indicativamente l'importo da prevedere.

CHIARIMENTO n. 15

Le spese per la pubblicazione del Bando su GURI e quotidiani (locale e nazionale) ammontano a circa Euro 3.500,00.